

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo all'opposizione all'ordinanza di assegnazione somme N.R.G. Es. 620/2016 - del Tribunale di Termini Imerese – Finordica e altri.

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____, del mese di _____, in Misilmeri, nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

•Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

L'avv. Giancarlo Pellegrino di Palermo, (di seguito legale) nato a Palermo il 11.05.1968, con studio legale in Palermo, Via Principe di Granatelli, n. 37, C.F.: PLLGCR68E11G273A, Partita IVA: 04474060821, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende opporre opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 16.07.2017 – RG 620/2016 - dal Tribunale di Termini Imerese, relativo al procedimento di espropriazione presso terzi promosso dalla Finordica s.r.l. Ed altri intervenuti;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Giancarlo Pellegrino, del foro di Palermo, cui affidare la difesa legale per l'opposizione di cui sopra, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione somme emessa in data 16.07.2017 – RG 620/2016 - dal Tribunale di Termini Imerese, in favore di Finordica s.r.l. ed altri intervenuti.

Art. 2) Il valore della causa è compreso nella fascia da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 4.056,40, di cui € 3.000,00 per onorari, € 120,00 per Cpa, € 686,40 per Iva, € 250,00 per spese esenti ed € 600,00 quale ritenuta d'acconto al 20%. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa

dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente

all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione;
- Art.22) Il professionista dichiara di accettare integralmente la disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.09.2016.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Giancarlo Pellegrino

**Il Responsabile dell'Area 1
(dott. Antonino Cutrona)**

STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

e. mail: pellegrinogiancarlo@virgilio.it
pec: pellegrinogiancarlo@pecavvpa.it

Via Principe di Granatelli, 37
PALERMO cap. 90139
Tel. Fax 091/6629003 – 7574913
(recapito esclusivo per comunicazioni e posta)

Via Petrarco, 22
MILANO cap. 20123

Avv. **Giancarlo Pellegrino**
Patrocinante in Cassazione -

Consulenti esterni

Avv. **Barbara Figuccia**
Avv. **Claudia Lubrano**
Avv. **Rosario Dolce**
Avv. **Maria Antonietta Gambino**
Avv. **Gaetano Marino**
Avv. **Rossella Falsone**
Avv. **Giuliana Sapienza**
Avv. **Claudia Pilato**
Avv. **Maria Chiara Schillaci**
Avv. **Sandro Di Carlo**
Avv. **Davide Mostini**

Avv. Prof. **Antonio Perrone**
(diritto tributario)
Dr. **Giuseppe Di Carlo**
(Diritto sanitario)
Dr. **Salvatore Falsone**
(Appalti pubblici)
Avv. **Filippo Leone**

SPETT.LE
COMUNE DI ALIA

SPETT.LE
COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

SPETT.LE
COMUNE DI BAUCINA

SPETT.LE
COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

SPELL.LE
COMUNE DI FICARAZZI

SPETTE.LE
COMUNE DI LERCARA FRIDDI

SPETT.LE
COMUNE DI MISILMERI

SPETT.LE
COMUNE DI ROCCAPALUBA

Palermo, 24.07.2017

atti esecutivi mediante ricorso al Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art.617 c.p.c.
nel termine di **venti giorni decorrenti dalla conoscenza dell'ordinanza**
medesima e pertanto entro e non oltre la data del 12.08. p.v.

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni delle Amministrazioni in indirizzo, precisandosi sin d'ora che per l'eventuale giudizio di opposizione sarà necessario conferire un ulteriore e specifico incarico legale.

Cordiali saluti

Avv. Giancarlo Pellegrino





TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

Sezione Esecuzioni Civili

Nel procedimento esecutivo iscritto al n. r.g. 620/2016 promosso da:
FINORDICA S.R.L.

Creditore procedente

contro

CO.IN.R.E.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI – ATO PA4 IN
LIQUIDAZIONE

Debitore

Il Giudice onorario dott. Maria Margherita Urso,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/06/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- esaminati gli atti del procedimento esecutivo R.G. n.620/2016 in danno di CO.IN.R.E.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI – ATO PA4 IN LIQUIDAZIONE promosso da FINORDICA S.R.L. in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. **139/2008** emesso dal Tribunale di Palermo – Sez. Distaccata di Bagheria, in data 21/7/2008, depositato in data 24/07/2008, notificato in data 07/11/2008, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 04/02/2009, munito di formula esecutiva in data 18/03/2009; in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. **80/2009** emesso dal Tribunale di Palermo – Sez. Distaccata di Bagheria, in data 17/04/2009, depositato in data 20/04/2009, notificato in data 22/05/2009, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 09/01/2010, munito di formula esecutiva in data 13/01/2010; nonché in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. **178/2011** emesso dal Tribunale di Palermo – Sez. Distaccata di Bagheria, in data 04/07/2011, depositato in data 08/07/2011, notificato in data 03/08/2011, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 07/02/2012, munito di formula esecutiva in data 15/02/2012, in atti;
- visto il pignoramento del 15/06/2016 presso il terzo, Comune di Alia; Comune di Altavilla Milicia; Comune di Bagheria; Comune di Baucina; Comune di Bolognetta; Comune di Campofelice di Fitalia; Comune di Casteldaccia; Comune di Castronovo di Sicilia; Comune di Ciminna; Comune di Ficarazzi; Comune di Godrano; Comune di Lercara Friddi; Comune di Mezzojuso; Comune di Misilmeri; Comune di Roccapalumba; Comune di Santa Flavia; Comune di Vicari e Comune di Villabate;
- ritenuto che il credito fatto valere, nei confronti del predetto debitore, dal creditore procedente ammonta ad oggi a complessivi €. 654.788,31, come da atto di precetto notificato in data 31/05/2016, oltre i successivi interessi legali maturandi;
- vista l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c., in data 05/03/2017, da questa GE, con la quale è stato definito il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, con la quale sono state accolte le contestazioni sollevate dalla società Finordica s.r.l. alle dichiarazioni rese dai terzi pignorati, Comuni di

Alia, Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Castronovo di Sicilia, Ficcarazzi, Lercara Friddi, Godrano, Roccapalumba, Misilmeri e Santa Flavia;

- rilevato che il terzo pignorato, Comune di Bolognetta ha ommesso di rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 c.p.c. anche ad esito della disposta notificazione dell'ordinanza resa in data 04/11/2016 e che, pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 548, comma 2, c.p.c., il credito deve ritenersi non contestato ai fini del presente procedimento;

- ritenuto che le spese di esecuzione possono liquidarsi in complessivi € 6.074,92 (di cui € 3.940,00 per compensi professionali, € 591,00 per spese generali, € 181,24 per C.P.A., € 1.036,69 per I.V.A. ed € 325,99 per spese vive) oltre le spese di registrazione della presente ordinanza;

- visto l'atto di intervento depositato telematicamente in data 29/05/2017 dall'avv.to **Francesco Ferraro**, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 1352/2017 emesso dal Tribunale di Palermo, notificato il 9/03/2017 e munito di formula esecutiva in data 16/05/2017, e dell'atto di precetto notificato in data 18/05/2017, nonché in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3057/2017, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Palermo, munito di formula esecutiva in data 19/05/2017 e notificato unitamente all'atto di precetto in data 23/05/2017;

- ritenuto che ad oggi precisando che alla data del 29.05.2017 il credito vantato dall'avv.to Francesco Ferraro ammonta ad € 52.285,92 oltre il costo di notifica dell'atto di precetto ed oltre gli interessi moratori maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo;

- ritenuto che le spese di esecuzione, per il creditore intervenuto, possono liquidarsi in complessivi € 1.938,40 (di cui € 1.295,00 per compensi professionali, € 194,25 per spese generali, € 59,57 per C.P.A., € 340,74 per I.V.A. ed € 48,84 per spese vive) oltre le spese di registrazione della presente ordinanza;

- visto l'atto di intervento depositato telematicamente in data 20/03/2017 dal Dott. **Sanfilippo Giuseppe Maria**, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 179/2009 emesso dal Tribunale di Termini Imerese, notificato nei giorni 14-18/12/2009, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 16/02/2012 e munito di formula esecutiva in data 17/02/2016, e dell'atto di precetto notificato in data 27/07/2016, in atti;

- ritenuto che ad oggi il credito vantato dal Dott. Sanfilippo Giuseppe Maria ammonta ad € 49.560,05 oltre il costo di notifica dell'atto di precetto ed oltre gli interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo;

- ritenuto che le spese di esecuzione, per il creditore intervenuto, possono liquidarsi in complessivi € 1.938,40 (di cui € 1.295,00 per compensi professionali, € 194,25 per spese generali, € 59,57 per C.P.A., € 340,74 per I.V.A. ed € 48,84 per spese vive) oltre le spese di registrazione della presente ordinanza;

- visto l'atto di intervento depositato telematicamente in data 20/03/2017 dall'avv. **Francesco Stallone**, in forza del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 3926/2016 emesso dal Tribunale di Palermo, in data 26/08/2016, pubblicato in data 29/08/2016, notificato e opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 20/06/2017, munito di formula esecutiva in data 22/06/2017, in atti;

- ritenuto che ad oggi precisando che ad oggi il credito vantato dall'avv. Francesco Stallone ammonta ad € 508.885,46 oltre gli interessi legali maturandi fino all'effettivo soddisfo;

- ritenuto che le spese di esecuzione, per il creditore intervenuto, possono liquidarsi in complessivi € 3.618,52 (di cui € 2.480,00 per compensi professionali, € 372,00 per spese generali, € 114,08 per C.P.A. ed € 652,44 per I.V.A.) oltre le spese di registrazione della presente ordinanza;

- ritenuto che, agli effetti dell'assegnazione, il predetto intervento deve essere considerato tempestivo e ciò per il disposto di cui all'art. 551, II comma, c.p.c.;
- vista la richiesta di assegnazione delle somme;

P.Q.M.

visti gli artt. 551, II comma e 553 c.p.c.;

ASSEGNA

in pagamento, salva esazione, al creditore procedente **FINORDICA S.R.L.**, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in **€. 660.863,23** (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrente spese di registrazione della presente ordinanza, il credito pignorato presso i terzi.

ASSEGNA

in pagamento, salva esazione, al creditore procedente **FERRARO AVV. FRANCESCO**, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in **€. 54.224,32** (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrente spese di registrazione della presente ordinanza, il credito pignorato presso i terzi.

ASSEGNA

in pagamento, salva esazione, al creditore procedente **SANFILIPPO DOTT. GIUSEPPE MARIA**, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in **€. 51.498,45** (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrente spese di registrazione della presente ordinanza, il credito pignorato presso i terzi.

ASSEGNA

in pagamento, salva esazione, al creditore procedente **STALLONE AVV. FRANCESCO**, fino alla concorrenza del credito fatto valere, calcolato in **€. 512.503,98** (così quantificato allo stato per capitale, interessi e spese) oltre gli interessi come sopra indicati e le occorrente spese di registrazione della presente ordinanza, il credito pignorato presso i terzi.

Dichiara i terzi liberati da ogni obbligo relativamente ai pagamenti che avranno eseguito in favore dei creditori assegnatari, dietro il rilascio di quietanza.

Termini Imerese, 16/07/2017

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n.

44

Leggi Messaggio

Da: Antonino Cutrona <affari@legali@pcc.comune.mistilmeri.pa.it>

A: pellegrino@incarico@pcc.vvpa.it

CC:

Ricevuto il: 31/07/2017 12:02 PM

Oggetto: opposizione all'ordinanza RG 620/2017 Finordica

Priorità: normale

• Azioni ▼

[Cancella](#) [Segna come](#) [Da leggere](#) [Sposta in](#) [INBOX](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In relazione alla Sua missiva del 24.07.2017, si comunica che è intencimento di questo Ente promuovere opposizione all'ordinanza di assegnazione N.r.G. Es. n. 620/2016 - Finordica -. Pertanto, ai sensi della vigente disciplina per gli incarichi legali, si invita a voler inviare preventivo di spesa per il conferimento dell'incarico nei confronti della S.V.. Si precisa che il preventivo dovrà essere redatto in ribasso di almeno il 5% rispetto ai minimi tariffari. Restando in tale attesa, si inviano distinti saluti. dott. A. Cutrona, Vice Segretario Generale.

STUDIO LEGALE PELLEGRINO & ASSOCIATI

e. mail: *pellegrinogiancarlo@virgilio.it*
pec: *pellegrinogiancarlo@pecavvpa.it*

Via Principe di Granatelli, 37

PALERMO cap. 90139

☎ Fax 091 6629003 - 7574913

☎ Conto esclusivo per comunicazioni e posta

Via Petrarca, 22

MILANO

cap. 20123

Avv. **Giancarlo Pellegrino**

- Patrocinante in Cassazione -

Consulenti esterni

Avv. *Barbara Figuccia*
Avv. *Claudia Lubrano*
Avv. *Rosario Dolce*
Avv. *Maria Antonietta Gambino*
Avv. *Gaetano Marino*
Avv. *Rossella Falsone*
Avv. *Giuliana Sapienza*
Avv. *Claudia Pilato*
Avv. *Maria Chiara Schillaci*
Avv. *Sandro Di Carlo*
Avv. *Davide Mostini*

Avv. *Prof. Antonio Perrone*
(Diritto tributario)
Dr. *Giuseppe Di Carlo*
(Diritto sanitario)
Dr. *Salvatore Falsone*
(Appalti pubblici)
Avv. *Filippo Leone*

SPETT.LE
COMUNE DI MISILMERI

Palermo, 31.07.2017

Trasmessa via pec all' amministrazione in indirizzo

URGENTE

**OGGETTO: Tribunale di Termini Imerese – R.G. Es. 620/2016 - Finordica srl/
CO.IN.R.E.S./Alia/AltavillaMilicia/Baucina/Castronovo di Sicilia//Ficarazzi/Lercara
Friddi/Misilmeri/Roccapalumba/**

Giudizio di Opposizione avverso ordinanza di assegnazione- INFORMATIVA

Preg.mi

facendo seguito alle interlocuzioni occorse, con riferimento al procedimento di opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 16.07.2017 da promuoversi entro e non oltre il prossimo **11.08.**, si trasmette in allegato alla presente *pro forma* di parcella (**all.A**) ammontante ad **euro 3.000,00** oltre accessori di legge e spese esenti. concernente il compenso professionale che Codesto Spett.Le Ente Locale dovrà corrispondere allo

Scrivente procuratore per l'attività di assistenza e difesa giudiziale nell' incoando giudizio.

Si rappresenta che l'importo quantificato si pone ben al di fuori dei parametri minimi vigenti (D.M.55/2014) per cause di pari valore e complessità. A riguardo è doveroso segnalare che l'applicazione del tariffario vigente, seppur ai minimi, avrebbe comportato un'ipotesi di compenso lordo ammontante ad euro 31.510,18. Si comprenderà pertanto, che il *pro forma* che quivi si trasmette quantifica un compenso meramente forfettario che si ritiene possa soddisfare le esigenze di contenimento della spesa della Amministrazione in indirizzo.

Tenuto conto dell'imminente scadenza dei termini per la proposizione dell'opposizione e del periodo feriale che coinvolge anche l'attività degli uffici giudiziarie, si rende necessaria acquisire **entro e non oltre giorno 3 agosto 2017** la delibera di conferimento dell'incarico, unitamente al mandato alle liti, oltrechè la relazione a firma del Vs Responsabile del servizio finanziario attestante il pericolo di dissesto finanziario in cui l'Ente Locale potrebbe incorrere nell'ipotesi di esecuzione dell'ordinanza di assegnazione.

Si significa sin d'ora che l'incarico potrà essere conferito allo scrivente a condizione che Codesto Ente Locale provveda al saldo delle competenze finora maturate concernenti il processo in esecuzione in oggetto per le quali lo Scrivente Procuratore ha già trasmesso fattura in acconto comprensiva delle spese esenti. Si rappresenta, altresì, che in difetto del chiesto pagamento sul maturato di cui alla fattura già trasmessa e del versamento in acconto concernente l' incoando giudizio - di cui si allega il pro forma **(all.B)** - lo scrivente procuratore non potrà dare corso al conferendo incarico.

Cordiali saluti.

Avv.  Pellegrino

PRO FORMA DI PARCELLA (all.A)

Oonorari	€ 3.000.00
Cassa Avvocati (4%)	€ 120.00
Totale Imponibile	€ 3.120.00
IVA 22% su Imponibile	€ 686.40
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 250.00
Totale documento	€ 4.056.40
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 600.00
Netto a pagare	€ 3.456.40

PRO FORMA DI PARCELLA ACCONTO (All.B)

Compensazione tabellare ex Art. 4, comma 5	€ 1.200.00
Cassa Avvocati (4%)	€ 48.00
Totale Imponibile	€ 1.248.00
IVA 22% su Imponibile	€ 274.56
Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72	€ 200.00
Totale documento	€ 1.722.56
A dedurre ritenuta d'acconto 20% sul compenso	€ 240.00
Netto a pagare	€ 1.482.56

Avv. Giancarlo Pellegrino

Avv. GIANCARLO PELLEGRINO
via Principe di Granatelli, 37
90139 PALERMO tel/fax 0916629003
Part. IVA 04474300821
e-mail: pellegrinogiancarlo@virgilio.it